



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
 - Provincia di Vicenza -
 36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it>



Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

ORIGINALE [] COPIA []

Settore: **3° Ufficio Tecnico Comunale**

Modalità di spedizione:

Anticipata via Fax NO [] SI []

Rif. Protocollo in entrata

Prot. n.

Montecchio Maggiore, li 03.02.2021

Ufficio Ambiente
SEDE

**OGGETTO: Istanza di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lvo 152/2016 e ss.mm.ii – Ditta
 proponente: Società Immobiliare Lombarda S.p.A. - Progetto: Ampliamento fabbricato
 commerciale “Sorelle Ramonda” viale Trieste n. 45 Montecchio Maggiore.**

Con la presente si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Per via S. Antonio: dato che via S. Antonio è stretta e in alcuni punti non consente l'incrocio di due veicoli (larghezza 3,6m circa) l'accesso carraio previsto in via S. Antonio deve essere di servizio e non per i clienti dell'attività commerciale;

Per via Bruschi:

-deve essere garantita una larghezza di via Bruschi di m. 7.00 (n° 2 corsie da m. 3,00 e n° 2 pianchine da m. 0,5) a partire dall'attuale parcheggio della ditta Ramonda in via Bruschi fino al confine nord del mappale 41-stradina sterrata esistente;

-deve essere realizzato il prolungamento verso nord del percorso pedonale e ciclabile esistente (che termina di fronte all'ingresso delle piscine comunali) della larghezza minima m. 2,50, della stessa tipologia del tratto già esistente lungo via Bruschi almeno fino alla stradina sterrata esistente a confine nord del mappale 41 (vedi progetto preliminare costruzione piste ciclabili DGC 363/2002 e Progetto “Pista ciclabile Cordellina” Approvazione progetto fattibilità tecnico economica DGC 265/2018);

-dato che la riqualificazione di via Bruschi non è a norma del Decreto 05.11.2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade TAB.3.4.a, in quanto manca il marciapiede, deve essere realizzato il marciapiede di larghezza minima m.1,5 lungo tutto il tratto di via Bruschi dal parcheggio esistente della ditta Sorelle Ramonda fino all'inizio del tratto di percorso pedonale e ciclabile di cui al punto precedente;

-deve essere realizzato l'attraversamento pedonale esistente in via Bruschi di fronte all'ingresso delle piscine (confermare l'attraversamento pedonale esistente);

Per il parcheggio di uso pubblico:

-la larghezza minima del marciapiede deve essere di m. 1,50, il Decreto 05.11.2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade TAB.3.4.a prevede larghezza minima m. 1,50 per i nuovi marciapiedi;

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
 Documentale Montecchio Maggiore
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0003697/2021 del 04/02/2021
 Firmatario: BONA FAGGIONARO

-la larghezza del nuovo accesso carraio in via Bruschi deve prevedere n°2 corsie da m. 6,00, n°2 banchine da 0,50 m e raccordi con curve circolari di raggio di curvatura minimo di m.5,00 con il margine della carreggiata (CNR n. 150/1992);

-il collegamento fra il marciapiede lungo via Bruschi e il marciapiede posto all'interno del parcheggio deve essere realizzato con un marciapiede a norma (largh. minima m. 1,50) non a raso;

- gli attraversamenti pedonali all'interno del parcheggio non sono a norma del Codice della Strada e del Regolamento del Codice della Strada (larghezza minima m.2,50);

-togliere dal presente progetto le misure della sezione stradale della SR11 in quanto sono sbagliate;

-dato che l'anello viario a doppio senso di marcia che gira intorno all'edificio e che attraversa tutte le porzioni di parcheggio che circondano l'edificio stesso è fondamentale per il corretto deflusso dei veicoli in transito nel parcheggio stesso, deve essere di uso pubblico la porzione di anello viario che attraversa il parcheggio privato;

- togliere dalle planimetrie dello stato di fatto e di progetto l'accesso carraio lungo viale Trieste immediatamente a est della rotatoria di via Bruschi-viale Trieste in quanto non è esistente (è stato chiuso con la realizzazione della nuova rotatoria e l'apertura dell'accesso al parcheggio Ramonda direttamente dalla rotatoria stessa) e non è previsto dall'Accordo Pubblico Privato ex art.6 L.R. N. 11/2004 (approvato con D.G.R. n. 1047 del 18.06.2013) n. 3285 di Repertorio del 25.06.2015;

-sarebbe preferibile togliere i passaggi pedonali art. 3 co 1 punto 36) indicati subito dietro agli stalli di sosta in quanto tale posizione risulta la più pericolosa per i pedoni, in particolare per i bambini che sono di bassa statura, in concomitanza con le manovre di ingresso e uscita dei veicoli dallo stallone di sosta.

Constatata la carenza progettuale in merito al rispetto del D.Lgs.285/1992 Nuovo Codice della Strada, DPR 495/92 Regolamento del Nuovo Codice della Strada e Decreto 05.11.2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, si prescrive che in fase di Piano di Lottizzazione e dei conseguenti progetti edilizi (opere di urbanizzazione e fabbricato), sia dimostrato, con idonei elaborati progettuali, il rispetto della specifica norma di settore, con l'inserimento di eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto negli elaborati di V.I.A. in esame a condizione che queste non alterino i risultati della V.I.A. stessa.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Resp. Ufficio viabilità

Ing. Faggionato Bruna

*(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
e per gli effetti del CAD (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*